



Comune di Loano
(Provincia di Savona)

Servizio
Ambiente

Registro Ordinanze n. 307 del 09/11/2023

ORDINANZA

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALL'ACCENSIONE ANTICIPATA DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO

IL SINDACO

PREMESSO che:

- l'art. 4 del D.P.R. 16/04/2013 n. 74 individua gli ordinari limiti di esercizio degli impianti termici per la climatizzazione invernale;
- il Regolamento (UE) 2023/706 del Consiglio del 30 marzo 2023 che modifica il Regolamento (UE) 2022/1369 ha disposto la proroga del periodo di applicazione delle misure di riduzione della domanda di gas del 15% nel periodo 31/03/2023 - 31/03/2024;
- il UDCM D.M. n. 351 del 27/10/2023 proroga il periodo di applicazione delle misure di riduzione della domanda di gas al 31 marzo 2024;
- che il Comune di Loano è inserito nella zona climatica "C" dell'art. 4 del D.P.R. n.74/2013 per il quale il D.M. 383/2022 ha previsto un limite giornaliero di ore 9 giornaliere nel periodo dal 22 novembre al 23 marzo;

VISTO l'articolo 5, comma 1, del D.P.R. n. 74/2013 "Facoltà delle Amministrazioni comunali in merito ai limiti di esercizio degli impianti termici", in base a quale i Sindaci, con propria ordinanza, possono ampliare o ridurre, a fronte di comprovate esigenze, i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di attivazione degli impianti termici, nonché stabilire riduzioni di temperatura ambiente massima consentita sia nei centri abitati sia nei singoli immobili;

RILEVATO che al di fuori di tale periodo stagionale gli impianti termici possono essere attivati solo in presenza di situazioni climatiche che ne giustifichino l'esercizio e comunque con una durata giornaliera non superiore alla metà di quella consentita a pieno regime;

CONSIDERATO l'abbassamento delle temperature rispetto alla media stagionale e tenuto conto delle previsioni climatiche non favorevoli dei prossimi giorni, con possibili ripercussioni negative sulla salute in particolare delle fasce più deboli della cittadinanza;

RITENUTO pertanto opportuno emettere una ordinanza di deroga alla normativa suddetta prevedendo l'anticipazione facoltativa dell'accensione degli impianti di riscaldamento decorrere dalla data odierna, 09/11/2023, per un limite massimo di 5 ore giornaliere;

PRESO ATTO dello Statuto Comunale e dei regolamenti locali applicabili;

RICHIAMATI

- il D.Lgs. 267/2000, e. s.m.i.;
- la Legge n° 241 del 07.08.1990 e s.m.i. (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);
- il D.Lgs. n° 97 del 25.05.2016 (Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della Legge 06.11.2012, n° 190 e del D.Lgs. 14.03.2013, n° 33, ai sensi dell'art. 7 della Legge 07.08.2015, n° 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche);
- il Regolamento 679/2016 UE "Regolamento generale sulla protezione dei dati", nonché il D.Lgs. 196/2003, come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018;
- il Regolamento Europeo 706/2023 del 30/03/2023;
- la Legge 10/91 "Piano Energetico Nazionale" e il relativo decreto d'attuazione D.P.R. 412 del 26/08/1993;
- il D.P.R. 16/04/2013 n. 74;
- il UDCM D.M. n. 351 del 27/10/2023;

ORDINA

in deroga a quanto previsto dall'art. 4 del D.P.R. n.74 del 16/04/2013, l'accensione facoltativa degli impianti di riscaldamento a decorrere dalla data odierna, 09/11/2023, per un limite massimo di 5 ore giornaliere;

INVITA

la cittadinanza a limitare l'accensione alle ore più fredde, ricordando l'obbligo di legge di non superare la temperatura di 17° C + 2° C di tolleranza per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili e di 19° C + 2° C di tolleranza per tutti gli altri edifici, e al senso di responsabilità affinché si persegua con oculatazza ogni possibile provvedimento atto al contenimento dei consumi energetici;

DISPONE

di provvedere alla pubblicazione della presente ordinanza per 15 giorni consecutivi sull'Albo Pretorio on line del Comune di Loano e alla pubblicazione sul sito web istituzionale dell'Ente;

AVVERTE

ai sensi del quarto comma dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), che avverso il presente provvedimento è ammesso:

- *ricorso giurisdizionale* al T.A.R. di Genova ai sensi degli articoli 29 e 41 del D.Lgs. 02.07.2010, n° 104 e ss. mm. entro il termine di 60 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione ove previsto dal regolamento comunale ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza;
- *ricorso straordinario* al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 24.1.1971, n. 1199.

IL SINDACO
(Luca Lettieri)